

DECRETO

Oggetto: *Approvazione dell'accordo rep. n. 9 del 12.3.2026 - Accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/1990 con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il D. Lgs. n. 42/2004, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- la L. n. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'art. 15, secondo cui *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e, in particolare, l'art. 7 co. 1 e 4, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea ... La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti*

svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- la L. n. 196/2009, recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”;*
- la L. n. 20/1994, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;*
- la L. n. 136/2010, recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;*
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;*
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”;*
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;*
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 5.9.2024, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. PA-POMPEI 6007-A del 15.5.2025, di rinnovo dell’incarico, a decorrere dal 7 aprile 2025, di Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, al Dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel;
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo statuto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Vista la Determina n. 14 del 18.2.2026, qui da intendersi integralmente richiamata, mediante la quale si è stabilito di procedere alla stipula di un accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze dell’Antichità, C.F. 80209930587, P.IVA 02133771002, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n. 5, al fine di realizzare un’attività

di ricerca, documentazione ed edizione digitale e cartacea di interesse comune delle amministrazioni firmatarie.

Visto l'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 rep. 9 del 12.3.2026 stipulato con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

Dato atto che l'accordo prevede un rimborso spese massimo in favore dell'Università pari ad € 185.000,00, a titolo di rimborso delle spese e degli oneri connessi allo svolgimento del progetto, e che la relativa disponibilità finanziaria trova copertura sul pertinente capitolo n. 1.2.1.005 del bilancio 2026 (Impegno n. 23/2026)

Considerato che:

- tale somma potrà essere riconosciuta esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, senza che tale contributo assuma natura di corrispettivo o comporti il riconoscimento di alcun margine di utile economico;
- tale rimborso spese sarà finalizzato essenzialmente a supportare l'istituzione da parte dell'Università di borse di studio, assegni di ricerca etc. tramite i quali verranno realizzate le attività oggetto dell'accordo e sarà, comunque, limitato alla copertura di specifici costi connessi a tali attività;
- il rimborso delle spese sarà subordinato alla presentazione di una rendicontazione analitica, corredata da idonea documentazione fiscale e contabile e da una relazione sulle attività svolte;
- tali modalità di finanziamento e rendicontazione sono coerenti con la natura collaborativa dell'accordo, con l'assenza di rapporti sinallagmatici tra le parti e con i principi di cooperazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
- l'attività oggetto dell'accordo ha natura di ricerca e pubblica utilità, non costituisce prestazione commerciale né ha per oggetto la fornitura di beni o servizi destinati al mercato;
- la scelta dell'accordo persegue le finalità istituzionali di entrambe le Parti (ricerca, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio) e consente la piena

partecipazione scientifica e gestionale di ciascuna Amministrazione, secondo gli indirizzi previsti dal Codice dei beni culturali.

- in base a quanto stabilito dal par. 2.5. della Determinazione n. 4 del 7.7.2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*, emanata dall'allora AVCP (oggi ANAC), aggiornata, successivamente, con Delibera n. 585 del 19.12.2023, il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto non è soggetto all'obbligo della tracciabilità e, dunque, non risulta necessario acquisire il CIG.

RITENUTO di dover procedere alla formale approvazione dell'accordo rep n. 9 del 12.3.2026 e alla successiva trasmissione agli organi di controllo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g) L. 20/1994.

DECRETA

- di approvare l'accordo rep. n. 9 del 12.3.2026, stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, allegato al presente Decreto e parte integrante dello stesso.
- di dare atto che la durata dell'accordo è di due anni a partire dalla sottoscrizione.
- di dare atto che la spesa massima complessiva pari ad € 185.000,00 a carico del Parco archeologico di Pompei, da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese e degli oneri connessi allo svolgimento del progetto, trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.005 del bilancio 2026 (Impegno n. 23/2026).
- Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione ad esso correlata, ai competenti organi di controllo ai fini del controllo di legittimità di cui all'art. 3 L. 20/94

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Olga Nastri



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel